

SENT. N. 29645/22  
R. G. 52544/21  
CRON. 9091/22  
REP. ....

R.G.52544/21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Prima Sezione [redacted] fo, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza di discussione del 06/05/22 nella causa tra:

M [redacted] M [redacted] rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del Giudizio da [redacted]

NAPOLI (ove elettivamente domicilia) ATTORE

CONTRO

[redacted] S.P.A., in persona del legale rapp.te. CON AV [redacted]  
[redacted] avente per oggetto restituzione indebita

CONCLUSIONI: come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice, come sopra rapp.ta e difesa, deduceva di aver stipulato con il convenuto istituto di credito P [redacted] S.P.A., contratto di finanziamento 103658 in data 01/02/2007;

a seguito di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, l'attore si dolgeva della mancata restituzione di Euro 530,03= per ratei di commissioni accessorie, spese contrattuali e premio assicurativo.

Ne chiedeva conseguentemente la restituzione con vittoria di spese ed onorari.

Veniva depositata documentazione attestante la sussistenza del credito e richiesta di pagamento restata senza esito.

Veniva esperita da parte di parte attrice infruttuosamente la procedura di cui al Dlgs. 28/210.

Parte convenuta si costituiva deducendo la correttezza del calcolo estintivo e chiedendo il rigetto della domanda.

La copiosa documentazione versata in atti da parte attrice prova in maniera esaustiva la sussistenza del credito **la cui quantificazione appare corretta alla verifica dei calcoli.**

Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa veniva quindi riservata a Sentenza con termine per deposito note.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda così come proposta dalla parte attrice **appare fondata** in fatto ed in diritto e quindi va accolta.

Parte attrice ha idoneamente provato la propria pretesa creditizia nei confronti della parte convenute **supportando la propria richiesta con documentazione esaustiva.**

In punto di diritto va applicata alla presente fattispecie la normativa di cui al combinato disposto **dell'art. 125 del Dlgs 385/93 dell'art.3 del D.M. 8/7/92 e dell'ART. 1 DLGS. 141/2010**

Le difese spiegate dalla convenuta risultano di mero stile e prive di pregio giuridico.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli della I Sezione Avv. Alfonso Maria Chieffo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda così come proposta da M. [REDACTED] e per le causali in parte motiva condanna in F. [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante **al pagamento della somma di 530,03=** in favore della parte attrice oltre accessori di legge se dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese di Giudizio per la complessiva somma di Euro 530,03= di cui Euro 50,00= per spese, Euro 600,00= per

compensi determinati ex lege 247/2012 e successive modificazioni oltre rimborso  
forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario .

Napoli 31.07.22

Il Giudice di Pace

Avv. A

[Redacted signature]

R.G.52544/21

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, li. 30 AGO 2022

IL CANCELLIERE  
Carmela Anna Sapio